

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 25/2019

OGGETTO: parere sulla preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta il 18/11/2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sig.ri:

Presidente Dott. Maffei Giuseppe
Componente Dott. Gozzi Claudio
Componente Dott. Morandi Roberto

premessso che

l'articolo 3, comma 1, del DL 10/10/2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) inerente le funzioni dell'Organo di Revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i Revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuti

i seguenti documenti:

- preintesa sottoscritta il 18/11/2019 ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali per il personale non dirigente;
- relazione illustrativa alla preintesa di ccdi sottoscritta il 18/11/2019 elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di ccdi sottoscritta il 18/11/2019, elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- determinazione reg. gen. n. 1169/2019;

esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Le trattative sono state precedute dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale – deliberazione n. 223/2018; dall'approvazione del piano triennale della performance previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009 - deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2019 – e dall'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 che include il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 - deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2019.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i., corrispondenti agli abrogati commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009.

La relazione della performance è stata validata dal nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2018 ed approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 192/2019.

La trattativa si è svolta nell'ambito delle materie attribuite alla contrattazione dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018 ed ha riguardato la parte economica per l'anno 2019; per la parte giuridica si rimanda al ccdi stipulato il 13/12/2018, fatte salve le modifiche apportate dalla preintesa stessa. Le valutazioni che seguono sono riferite al testo della preintesa.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

Articolo e materia del contratto decentrato integrativo	contenuto dell'articolo e riferimenti legittimanti
1 – campo di applicazione	Coerente con l'atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 223/2018, con quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018 e con il quadro normativo vigente.
2- disposizioni in materia di progetti finalizzati, maneggio valori e orario	Con riferimento agli istituti indicati, vengono introdotte delle limitate modifiche alla disciplina prevista dal ccdi del 13/12/2018.
3 – disposizione in materia di compensi diretti ad incentivare la performance	Viene sostituito l'art. 14 del ccdi del 13/12/2018, in attuazione dell'art. 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21/5/2018 e dell'art. 69 del medesimo CCNL
4 - Progressione orizzontale nella categoria	Norma programmatica per il biennio 2020/2021, da attuare in presenza delle necessarie condizioni
5 - disposizioni finali	Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale vigente tempo per tempo

Relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse dirette ad incentivare la performance sono evitati meccanismi di riparto indifferenziati e generalizzati a favore di tutti i dipendenti; è prevista una corretta metodologia basata sul rispetto del ciclo: programmazione – indicazione degli obiettivi – monitoraggio in corso di esecuzione – valutazione del raggiungimento degli obiettivi – eventuale erogazione degli incentivi; viene valorizzato l'apporto individuale sia qualitativo che quantitativo al raggiungimento degli obiettivi, in modo da rispettare i principi di meritocrazia e premialità in coerenza con le finalità dell'istituto e con la normativa vigente. Viene inoltre prevista una differenziazione del premio individuale a vantaggio dei dipendenti con le valutazioni migliori.

L'ipotesi di preintesa, per quanto non modificato, rinvia per la parte giuridica al ccdi del 13/12/2018 che disciplina modo esaustivo gli istituti trattati con riferimento al triennio 2019/2021.

Per quanto sopra esposto il collegio ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 403.930,31 - al lordo delle decurtazioni - risultanti dal seguente prospetto:

Fondo unico per le risorse decentrate	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 16/18)	327.256,90
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.2/c CCNL 16-18)	47.232,53

incr. per riduz. stabile lav. straord. (art. 67 c.2/g CCNL 16-18)	1.319,00
incrementi progr. ec. (art. 67 - c.2/b CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	14.643,48
aumento € 83,20 (art. 67 – c. 2/a CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	13.478,40
Totale Risorse Stabili	403.930,31

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 156.139,79 – al lordo della decurtazione - risultanti dal seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
risorse ex art. 43 l. 449/97 (art. 67 c.3/a CCNL 16-18)	100.556,00
specifiche disp. di legge (art. 67 c.3/c CCNL 16-18)	4.535,00
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.3/d CCNL 16-18)	2.036,94
risp. da straord. accertati a consuntivo (art.67 c.3/e CCNL 16-18)	3.845,00
messi notificatori (art. 67 c.3/f CCNL 16-18)	500,00
integrazione 1,2% (art. 67 c. 3/h CCNL 16-18)	38.376,20
rec. ev. ICI e spese giudizio (art. 3 c. 57 l.662/96; art. 59 d.lgs. 446/97*)	5.000,00
somme non utilizzate fondo anno precedente –non soggette al limite 2016	1.290,65
Totale Risorse Variabili	156.139,79

* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento

Ai sensi dell'art. 5 del ccdi 13/12/2018 le risorse derivanti da specifici obiettivi trasversali di accertamento di sponsorizzazioni o di risparmi di spesa in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21/5/2019, potranno essere disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

A partire dal fondo anno 2015 è da applicare l'ultimo periodo della norma citata, relativo ad una decurtazione *“di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

Sulle modalità di calcolo dell'importo delle riduzioni si è fatta applicazione della metodologia illustrata nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20/2015 (prot. n. 39875 del 08/05/2015).

La decurtazione è stata applicata integralmente sulle risorse fisse ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016).

Il Collegio accerta la corretta applicazione della richiamata normativa, che ha determinato una decurtazione complessiva sul fondo 2019 di € 53.612,54 sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Con riferimento all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, il Collegio condivide quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della preintesa e si riserva una valutazione in merito in base agli sviluppi normativi ed interpretativi sulla normativa applicabile.

Ciò premesso il Collegio procede ad un ulteriore accertamento ai sensi delle seguenti norme:

- art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017 che prevede

“...omississ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...omississ...”;

- art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018 che prevede:

“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.

A tal fine il Collegio verifica che:

- nel fondo 2019 sono inserite le seguenti risorse che non sono soggette al limite del corrispondente fondo 2016:

- € 14.643,48 derivanti da incrementi di valore delle progressioni economiche, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e del parere della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19 del 18/10/2018;
- € 13.478,40 derivanti da incrementi disposti dall'art. 67, comma 2/a CCNL 21/05/2019, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018, convertito con legge 12/2019;
- € 1.290,65 derivanti da economie anni precedenti, escluse dal limite come da circolari del Ministero delle Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato – sulla rilevazione del Conto Annuale – da ultimo circolare n. 15 del 16/05/2019

per complessivi € 29.412,53;

- l'importo destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato anno 2019 è quantificato dalla determinazione reg. gen. n. 1169/2019 in € 103.662,00;

- l'importo totale delle risorse decentrate 2019 da confrontare con il corrispondente fondo dell'anno 2016, pari ad € 580.707,79 come da ccdi del 18/6/2018, viene pertanto così determinato

Importo fondo 2019 da preintesa	€	506.457,56	
- importi non soggetti al limite 2016	€	29.412,53	
+ importo destinato posizioni organizzative	€	103.662,00	

Totale risorse decentrate 2019 soggette limite	€	580.707,03	< del corrispondente importo 2016 pari ad € 580.707,79

Il Collegio accerta quindi che non sono necessarie altre decurtazioni oltre a quella obbligatoria.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2019 in € 506.457,56 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	403.930,31
decurtazione per rispetto limite fondo 2016 – art. 23, comma 2, d. lgs. 75/2017	0
decurtazione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. 78/2010	- 53.612,54
IMPORTO RISORSE FISSE 2019	350.317,77
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	156.139,79
decurtazione per rispetto limite fondo 2016 – art. 23, comma 2, d. lgs. 75/2017	0
IMPORTO RISORSE VARIABILI 2019	156.139,79
IMPORTO FONDO 2019	506.457,56

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate al finanziamento di istituti consolidati nel tempo e non suscettibili di modifica in sede di contrattazione (indennità di comparto; indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido; progressioni orizzontali, indennità personale ex VIII q.f.) è pari ad € 324.043,00, contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento dei vari istituti regolati dalla contrattazione in base all'art. 68 del CCNL 21/5/2018.

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di preintesa, il Collegio osserva che è stato rispettato un equilibrio fondamentale relativo al corretto finanziamento dei vari istituti nel senso che il finanziamento di istituti "stabili", cioè consolidati nel tempo (quali indennità di comparto e progressione orizzontale), è effettuato con le risorse fisse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, mentre le risorse variabili, caratterizzate da elementi di "eventualità" e "variabilità" da valutare annualmente sono destinate al finanziamento degli altri istituti accessori. Positiva è anche la valutazione sulle modalità di erogazione delle risorse, in quanto priva di automatismi e definita sulla base di criteri selettivi.

Prudenziale è la previsione di non attribuire nuove progressioni orizzontali per l'anno 2019, anche in attesa degli sviluppi in ordine all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019.

Si richiama comunque l'attenzione, al momento dell'erogazione delle risorse, sull'obbligatorietà di operare le decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008; le somme non erogate per effetto di tale norma costituiscono economie di bilancio.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

La costituzione del fondo 2019 è avvenuta nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti vincoli:

- applicazione della decurtazione 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010;
- non superamento del fondo 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018.

Tali vincoli hanno inciso nel senso del contenimento della spesa e quindi hanno concorso al rispetto del più generale vincolo di controllo della spesa di personale – di cui quella per risorse decentrate costituisce un aggregato – ai sensi dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i. .

Dopo aver verificato la regolarità delle poste costitutive del fondo e la corretta applicazione delle decurtazioni previste dalla normativa citata il collegio registra il non superamento dell'importo del corrispondente fondo 2016, come meglio dettagliato nel modulo I, sezione III.

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Con determinazione reg. gen. n. 1169 del 04/11/2019 è stato costituito il fondo risorse decentrate 2019. Con tale atto si è altresì assicurata la copertura dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata come segue:

- spesa relativa agli emolumenti finanziati con le risorse decentrate non soggetti a contrattazione annuale (es. progressioni orizzontali già attribuite; indennità di comparto; indennità personale educativo; indennità di turno ecc..) o derivanti dall'applicazione del ccdi stipulato il 13/12/2018 (es. indennità condizioni di lavoro ecc..) è oggetto di impegno e liquidazione mensile unitamente alle competenze stipendiali e trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del personale;

- spesa per i pagamenti che per loro natura potranno essere effettuati solo a consuntivo, nell'anno 2020, in quanto quantificabili sono a posteriori o al termine dei necessari processi di valutazione e verifica del raggiungimento dei risultati: trova copertura al bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2019, tramite fondo pluriennale vincolato 2019 e/o residui nei seguenti importi:

- euro 172.921,38 - cap. 8935/137

- euro 48.545,08 - cap. 8935/148

- euro 18.266,10 - cap. 8935/114

- euro 3.000,00 – cap. 2110/137

- euro 714,00 – cap. 2110/148

- euro 255,00 – cap. 2110/114

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Oltre a quanto già indicato alla sezione I, il Collegio verifica che gli incentivi per attività di accertamento ICI sono stati previsti sul capitolo 1412/137.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 18/11/2019 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione decentrata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica all'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 18/11/2019.

Sondrio, 21 novembre 2019

Il Collegio dei Revisori

Dott. Maffei Giuseppe

Dott. Gozzi Claudio

Dott. Morandi Roberto